SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 925)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ANTONIAZZI, TEDESCO TATÒ Giglia, CAZZATO, FERMARIELLO, LUCCHI Giovanna, PANICO, MARTINO, GIOVANNETTI, ZICCARDI, BONDI, BELLINZONA, TALASSI GIORGI Renata e LA PORTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1980

Misure urgenti dirette allo snellimento delle procedure per la liquidazione delle pensioni ed al conseguimento di una maggiore efficienza e tempestività da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e degli altri enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti

ONOREVOLI SENATORI. — È un dato di fatto largamente presente nell'opinione pubblica, che l'Istituto nazionale della previdenza sociale ed altre gestioni pensionistiche facenti capo all'amministrazione statale presentano da tempo gravi limiti ed insufficienze nello svolgimento dei servizi ad essi affidati.

In particolare la situazione è grave, oltre che presso l'INPS dove i tempi medi di attesa sono di circa sette mesi, soprattutto presso il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero della difesa, dove i tempi medi di attesa sono rispettivamente di tre e quattro anni. Nè la situazione è migliore presso la Cassa pensione per i dipendenti degli enti locali e le altre casse pensioni che fanno capo agli istituti di previdenza del Ministero del tesoro dove progressivamente si determina il divario crescente tra domande di pensione pervenute e domande definite.

L'aspetto più drammatco di tali limiti ed insufficienze è costituito dalle lunghe attese cui sono costretti moltissimi lavoratori nei confronti dei quali l'erogazione delle prestazioni previdenziali — in particolare di quelle pensionistiche — avviene con un ritardo che è da ritenere assolutamente intollerabile, specie se si considera che, nella generalità dei casi, si tratta di assicurare alle persone

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

interessate e alle loro famiglie l'unica fonte di sostentamento.

Le cause di un siffatto stato di cose sono molteplici e vanno, per quanto riguarda l'INPS, dalla carenza di personale (mancata mobilità degli enti disciolti, blocco politico dei concorsi), alla vertiginosa produzione legislativa senza contemporaneo adeguamento delle strutture dell'Ente; dalla mancanza di autonomia degli organi di gestione all'intervento soffocante degli organi di tutela.

Carenza di organici, farragginosità nel sistema dei controlli e arretratezza dei metodi di lavoro e nelle strutture tecniche disponibili, sono invece le cause principali che determinano la lentezza e i ritardi presso le amministrazioni statali.

Ma lo scopo che si propone il Gruppo parlamentare comunista con il presente disegno di legge non è quello di una denuncia delle responsabilità ma è, invece, quello di adottare urgenti misure idonee a porre le amministrazioni interessate in condizioni di svolgere la propria azione con una maggiore regolarità e celerità.

Il disegno di legge che si sottopone all'esame del Parlamento è finalizzato, in particolare, a rimuovere i principali ostacoli che si frappongono alla funzionalità dell'INPS, e prevede nel contempo alcune misure urgenti necessarie allo snellimento delle procedure presso le altre amministrazioni pubbliche.

Deve essere rilevato, in proposito, che i provvedimenti proposti non sono in alcun modo in contrasto con il progetto di riforma generale del sistema pensionistico, già da tempo all'esame della Camera dei deputati ed il cui *iter* parlamentare, deve anzi, ad avviso del Gruppo comunista, essere accelerato al massimo.

Va inoltre sottolineata la necessità che, in ogni caso, siano adottate urgentemente dagli organi competenti tutte quelle misure sul piano amministrativo che possano concorrere al raggiungimento delle finalità cui in precedenza si è fatto cenno: si cita, ad esempio, la sollecita, completa realizzazione della mobilità del personale degli enti inutili o in via di scioglimento verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il disegno di legge si compone di 11 articoli, il cui contenuto viene qui di seguito brevemente illustrato.

All'articolo 1 sono fissati, in deroga alla disciplina prevista dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, criteri più semplici e moderni per l'espletamento dei concorsi. La proposta introduce nuove procedure che snelliscono l'*iter* tradizionale che, nella migliore delle ipotesi, richiede — dal bando all'assunzione dei vincitori — tempi non inferiori ad un anno.

Lo stesso articolo prevede, inoltre, una ulteriore particolare procedura semplificativa per la sistemazione in ruolo dei 2.100 giovani, già in servizio presso l'INPS, assunti con contratto a termine in base alla legge n. 285 del 1977 sull'occupazione giovanile. Si tratta di forze giovani inserite proficuamente nei settori operativi delle aree automatizzate, previo addestramento a carico dello stesso INPS, per le quali non è possibile ipotizzare, per le gravi conseguenze che ne deriverebbero alla funzionalità dell'Ente, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Per sopperire alle esigenze di lavoro straordinario e contingente derivante all'INPS per effetto dei più recenti provvedimenti legislativi, quali la legge 7 febbraio 1979, n. 29, sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi e il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, che apporta una serie di miglioramenti ai trattamenti pensionistici, la stessa legge numero 33 del 1980 ha previsto la possibilità di ampliare la quota massima di lavoro straordinario *pro capite* da 250 a 400 ore annue. Con l'articolo 2 del presente disegno di legge, si propone la modifica dell'articolo 14-*octies* del decreto-legge n. 663 del 1979 al fine di destinare la disponibilità finanziaria ivi prevista per l'introduzione di meccanismi incentivanti finalizzati all'effettivo incremento della produttività.

La legge 7 febbraio 1979, n. 29, che prevede la possibilità della ricongiunzione delle posizioni assicurative individuali ha avuto, com'è noto, un lungo e complesso *iter* nella sua fase di predisposizione della modalità

e dei criteri di applicazione. Ad oltre un anno di distanza dall'entrata in vigore della legge, solamente un numero esiguo delle 500.000 domande circa avanzate è stato definito. Un immediato ed efficace intervento per accelerare l'attuazione completa della normativa si pone quindi in termini di assoluta urgenza. Spesso la domanda riguarda lavoratori al termine della loro attività e per i quali la mancata definizione della loro richiesta significa ulteriore e drammatica attesa per il conseguimento della pensione. Con l'articolo 3 si dispone l'utilizzazione di personale delle province, i cui organici risultano in parte sottoutilizzati per effetto del trasferimento di competenze ai comuni, da parte dell'INPS per far fronte agli adempimenti posti a carico di questo Istituto e nel contempo di utilizzare personale degli enti disciolti presso altri istituti di previdenza.

I piani di decentramento, la cui realizzazione completa avrebbe consentito una maggiore funzionalità dell'Ente ed un notevole miglioramento del rapporto con gli utenti, hanno subìto un rallentamento considerevole ed un successivo ridimensionamento, stante la indisponibilità di mezzi finanziari necessari per la loro realizzazione. L'Istituto, infatti, secondo una interpretazione restrittiva imposta dagli organi di controllo di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non può procedere all'acquisto o alla costruzione di immobili e strutture per uso degli uffici se non in presenza di bilanci che presentano un saldo attivo. Tali operazioni, infatti, vengono considerate — alla luce della predetta interpretazione normativa — alla stessa stregua dei beni immobiliari anzichè beni strumentali. L'articolo 4 della legge in esame rimuove questa assurda situazione. Lo stesso articolo prevede inoltre il concorso di enti previdenziali (INAIL, CPDEL, ecc.) che dispongono di mezzi finanziari destinabili ad investimenti immobiliari per l'incremento delle strutture edilizie strumentali dell'INPS mediante investimento di una parte delle disponibilità alla costruzione di uffici da concedere in locazione al predetto Istituto. I piani di localizzazione delle nuove strutture edilizie devono naturalmente essere concordate con lo stesso INPS.

In fase di attuazione della riforma sanitaria l'INPS non ha avuto praticamente alcuna possibilità di avvalersi delle strutture edilizie già appartenenti agli ex enti mutualistici. Nè questa possibilità sembra delinearsi in assenza di precise disposizioni legislative in materia. L'ultimo comma dell'articolo 4 dispone pertanto che la destinazione e l'uso dei predetti beni immobiliari siano concordati tra l'INPS e le Regioni, affidatari delle funzioni già di competenza degli enti mutualistici, con l'intervento del Ministero del tesoro.

Fra le cause che concorrono a determinare il ritardo nei tempi di liquidazione delle domande di pensione, è da annoverare quella derivante dalla incompletezza della documentazione necessaria per l'istruttoria. Spesso l'assicurato è costretto a presentare la domanda incompleta a causa delle lunghe attese per l'acquisizione dei documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione. Al fine di ridurre i tempi di attesa per l'istruttoria, l'articolo 5 concede agli enti e agli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza la facoltà di stabilire per quali fatti, atti, dati e qualità personali può essere ammessa una certificazione sostitutiva firmata dall'interessato e autenticata dalla delegazione comunale, in luogo della prescritta documentazione.

L'articolo 6 modifica la vigente normativa in materia di determinazione della retribuzione pensionabile. In sostanza la proposta tende a realizzare un duplice obiettivo. Da una parte consente all'INPS una notevole semplificazione nella gestione dei dati salariali da considerare per il calcolo delle prestazioni, passando dalla memorizzazione mensile dei dati individuali a quella annua, e dall'altra riduce l'arco temporale necessario per l'individuazione della retribuzione pensionabile, contraendo l'ultimo anno solare in rapporto alla decorrenza della pensione. Inoltre, altra notevole semplificazione, nei casi in cui l'andamento salariale ha avuto costantemente una progressione crescente (cioè nella maggior parte dei casi), il periodo da prendere in considerazione per il calcolo della retribuzione pensionabile è costituito dall'ultimo biennio, evitando così

all'INPS la ricerca (inutile) in un periodo anteriore al biennio stesso.

L'articolo 7 è finalizzato al conseguimento di due distinti obiettivi. In primo luogo si stabilisce che il criterio per il calcolo delle pensioni supplementari (pensioni da liquidare in favore di lavoratori titolari di altro trattamento di pensione) e dei supplementi di pensione (quote aggiuntive di pensione da liquidare ai pensionati che dopo la decorrenza della pensione abbiano continuato a svolgere attività di lavoro dipendente) sia lo stesso di quello vigente per la pensione originaria, cioè in forma retributiva anzichè in forma contributiva come è previsto attualmente. Nello stesso tempo viene elevato da due a cinque anni il limite minimo di tempo per la presentazione della domanda di supplemento di pensione. Mentre la liquidazione in forma retributiva migliora notevolmente il livello quantitativo delle prestazioni, la dilatazione della scadenza favorisce la riduzione dei tempi di attesa (si tenga conto che alla fine di settembre 1979 il numero delle ricostituzioni per supplemento in attesa di definizione era di oltre 900 mila unità).

Con l'articolo 8 si autorizza l'INPS a modificare, in conformità di quanto già disposto per le direzioni provinciali del Tesoro, la struttura formale del modello 101 da consegnare ai pensionati ai quali è stata operata la trattenuta fiscale. Tale semplificazione consente all'Istituto una notevole economia nei tempi di elaborazione e stampa dei modelli e la più tempestiva trasmissione degli stessi ai pensionati congiuntamente al pagamento della prima rata annuale di pensione.

Una notevole semplificazione dei rapporti tra assicurati e l'Istituto viene introdotta con la proposta di riforma contenuta nell'articolo 9. Infatti la riduzione ad unico grado dei ricorsi amministrativi (attualmente previsti in due gradi), è finalizzata da una parte a ridurre la mole del contenzioso e dall'altra a rendere disponibile, per una più proficua destinazione, una cospicua quantità di personale attualmente addetto all'istruttoria dei ricorsi. L'articolo introduce nel contempo una particolare tutela del lavoratore in materia di ricorsi contro il mancato riconoscimento dello stato di invalidità pensionabile. Lo stesso articolo, inoltre, risolve in via definitiva l'annosa e vessata questione dei rapporti tra il comitato provinciale ed il direttore della sede in caso di decisioni sulle quali sorgono dubbi di legittimità. In relazione all'abolizione del secondo grado dei ricorsi amministrativi si verifica una contrazione consistente nelle competenze dei Comitati regionali dell'INPS. Poichè, peraltro, il decentramento strutturale e funzionale attualmente in pieno svolgimento presso l'INPS necessita di momenti di controllo e di direzione politica, il penultimo comma dell'articolo 9 prevede la possibilità da parte del consiglio di amministrazione di delegare ai predetti comitati poteri e attribuzioni di propria competenza. L'ultimo comma dello stesso articolo rafforza a livello provinciale, limitatamente all'esame dei ricorsi concernenti le gestioni dei lavoratori autonomi, la presenza di detti lavoratori nel comitato mediante l'integrazione di quattro rappresentanti.

L'articolo 10 dispone l'efficacia immediata di provvedimenti di pensionamento emanati dalle casse di previdenza facenti capo al Ministero del tesoro. È del tutto noto l'appesantimento dell'*iter* e l'eccessivo prolungamento dei tempi di attesa per la liquidazione dei trattamenti di pensione sottoposti al visto « preventivo » della Corte dei conti. Talvolta, anche per questioni formali o marginali, i provvedimenti vengono trasferiti dalle casse alla Corte e viceversa due o tre volte, determinando tempi di attesa di tre, quattro, cinque anni. È del tutto assurdo e disumano far pagare al cittadino una siffatta complessità e pesantezza burocratica.

Sembra quindi del tutto evidente sottoporre i provvedimenti ad esame successivo, come avviene per le pensioni a carico dell'INPS, fermo restando per gli organi di controllo il potere di intervenire per l'eventuale rettifica dei provvedimenti non conformi a legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Concorsi)

L'Istituto nazionale della previdenza sociale bandisce, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, concorsi pubblici per la copertura dei posti vacanti negli organici del personale, nonchè dei posti di cui al primo comma dell'articolo 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nei limiti stabiliti dal consiglio d'amministrazione in rapporto alle più urgenti necessità dell'ente.

I concorsi pubblici di cui al comma precedente sono espletati su base provinciale in relazione alle esigenze delle singole province.

Le prove d'esame dei concorsi per le qualifiche dei ruoli amministrativo e tecnico consistono, in deroga all'articolo 5, quarto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, nella soluzione in tempo predeterminato di appositi *tests* bilanciati tendenti ad accertare la maturità dei candidati in relazione alle mansioni che sono chiamati a svolgere ovvero in prove pratiche attitudinali.

Per i candidati alle qualifiche di collaboratore e collaboratore tecnico che abbiano superato i *tests* e le prove attitudinali è altresì prevista una prova orale.

Ferma restando la validità delle domande di partecipazione pervenute entro i termini stabiliti dai rispettivi bandi, le modalità di espletamento di cui ai precedenti commi sono applicabili ai concorsi pubblici indetti dopo il 1° gennaio 1980, semprechè non siano già iniziate le prove d'esame.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad indire apposito concorso, nell'ambito della disponibilità di organico di cui al primo comma del presente articolo, per la sistemazione in ruolo dei giovani assunti in servizio presso l'Istituto medesimo ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

(*Incentivazione e produttività*)

L'articolo 14-*octies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è sostituito dal seguente:

« Per assicurare una maggiore produttività dell'ente, anche in relazione ai nuovi compiti ad esso affidati in base ai recenti provvedimenti di legge, è consentito all'INPS lo stanziamento annuale in bilancio di una somma risultante dal prodotto tra il numero complessivo dei posti di organico e 150 ore, calcolate sulla base del valore medio del compenso per lavoro straordinario.

La disponibilità finanziaria di cui al precedente comma dovrà essere destinata, sulla base delle procedure previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, alla erogazione al personale di compensi incentivanti di importo variabile unicamente sulla base di *standards* prefissati di produttività e in relazione al maggior rendimento, e alla specificità delle mansioni esercitate, da definire per ciascuna unità funzionale ».

Art. 3.

(*Impiego temporaneo di personale di altre Amministrazioni*)

Per sopperire alle esigenze temporanee e straordinarie di lavoro derivanti dagli adempimenti connessi alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, l'INPS potrà richiedere alle Amministrazioni provinciali di avvalersi temporaneamente del personale di tali amministrazioni previ accordi con le medesime.

Per le stesse esigenze di cui al precedente comma le Amministrazioni statali e gli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro potranno avvalersi del personale di cui all'articolo 24-*quinquies*, terzo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 4.

(*Beni strumentali*)

L'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per uso degli uffici, se destinati al raggiungimento dei fini istituzionali, non rientrano tra gli impieghi di fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153. I piani relativi a tali investimenti, per uno o più anni, sono deliberati dal Consiglio d'amministrazione in sede di approvazione dei bilanci di previsione dei singoli esercizi finanziari.

Agli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza con il sistema tecnico della capitalizzazione è fatto obbligo di effettuare quote di investimenti nei limiti del 20 per cento delle apposite disponibilità di bilancio in immobili destinati ad uso ufficio da concedere in locazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale previa localizzazione da concordarsi con l'Istituto stesso.

L'utilizzazione dei locali e delle attrezzature dei disciolti enti di malattia ai fini dell'espletamento dei compiti trasferiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale e agli enti locali ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, deve essere definita mediante accordi da realizzare fra il predetto Istituto e le Regioni di concerto con il Ministero del tesoro.

Art. 5.

(*Dichiarazione di responsabilità*)

Gli istituti e gli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti hanno facoltà di stabilire per quali fatti, atti, dati e qualità personali, rilevanti ai fini dell'erogazione delle prestazioni, possa essere ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Gli istituti e gli enti predetti possono in ogni momento procedere all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni di cui al comma precedente.

Nei casi in cui risulti che la prestazione sia stata erogata sulla base di una dichiarazione non conforme al vero, ferme restando le sanzioni previste dalla legge vigente, la prestazione sarà annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata potrà essere recuperata in deroga ai limiti stabiliti dalla vigente normativa.

Qualora le domande di prestazioni previdenziali siano presentate a cura degli enti di patronato di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, la valutazione della pratica ai fini del contributo previsto dalla presente legge è determinata in misura intera, tenendo conto della completezza della documentazione allegata.

Art. 6.

(*Determinazione della retribuzione pensionabile*)

Il periodo da prendere a base per la determinazione della retribuzione annua pensionabile nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti è costituito dagli ultimi due anni solari interi, o, su richiesta dell'interessato, dai migliori due anni solari interi nell'ambito degli ultimi dieci anni precedenti la data di decorrenza della pensione, e la frazione costituita dalle settimane comprese tra l'inizio dell'anno ed il mese antecedente la data di decorrenza della pensione stessa.

Per la determinazione della retribuzione annua pensionabile si calcola la retribuzione media settimanale di ciascun anno solare o frazione di esso, suddividendo le retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro o corrispondenti ai periodi riconosciuti figurativamente ovvero ad eventuale contribuzione volontaria per il numero delle settimane retribuite o riconosciute figurativamente ovvero coperte da contribuzione volontaria.

Le settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa, o volontaria, comprese nei due o dieci anni solari di cui ai commi precedenti si suddividono in gruppi

successivi di 52 settimane e si attribuisce a ciascuna settimana il valore retributivo corrispondente alla retribuzione media dell'anno solare cui ciascuna settimana si riferisce. Per l'anno nel corso del quale cade la decorrenza della pensione, il gruppo da considerare è costituito dal numero di settimane determinato ai sensi del precedente secondo comma. Si calcola, quindi, la retribuzione corrispondente a ciascuno dei gruppi anzidetti.

La retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti ai tre gruppi del triennio, o ai tre gruppi del decennio che hanno fornito le retribuzioni più elevate. Qualora nel triennio o nel decennio di cui al primo comma risultino retribuzioni percepite in costanza di lavoro o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente o relativi a contributi volontari per un numero di settimane inferiore alla somma di 104 con il numero di settimane comprese tra l'inizio dell'anno solare in cui cade la decorrenza della pensione ed il mese antecedente la data della decorrenza stessa, le operazioni di ricerca e calcolo di cui ai commi precedenti vengono effettuati negli anni solari precedenti fino a concorrenza della predetta somma.

Qualora il numero delle settimane di contribuzione utili per la determinazione della retribuzione annua pensionabile sia inferiore al risultato della somma di cui al comma precedente, ferma restando la determinazione della retribuzione media settimanale nell'ambito di ciascun anno solare o frazione di esso, la retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzione esistenti.

Art. 7.

(Pensioni supplementari e supplementi di pensione)

Le pensioni supplementari da liquidare ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti sono cal-

colate in forma retributiva con le stesse norme previste per le pensioni autonome a carico dell'assicurazione medesima, fatta eccezione per quelle relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione le retribuzioni ed i periodi ad esso relativi, secondo i criteri di cui al precedente articolo 6.

La liquidazione del supplemento di pensione non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione principale o dalla data di decorrenza del precedente supplemento.

In deroga a quanto previsto al precedente comma il supplemento può essere richiesto, per una sola volta, quando siano trascorsi anche solo due anni, e a condizione che sia stata superata l'età pensionabile.

La norma di cui ai precedenti commi quarto e quinto si applica anche ai supplementi liquidati a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Il supplemento di pensione si somma alla pensione principale e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti.

È abrogato l'articolo 23-*septies decies* del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485.

Art. 8.

(*Certificati modello 101*)

Per l'attestazione dell'ammontare dei trattamenti pensionistici corrisposti a far tempo dal 1° gennaio 1980, nonchè delle ritenute d'acconto operate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facoltà di utilizzare il modello 101 nella forma approvata per l'attestazione dei trattamenti pensionistici cor-

risposti dalle Direzioni provinciali del tesoro, con le variazioni che si rendono necessarie ai fini dell'annotazione degli estremi della pensione.

Art. 9.

(*Contenzioso in materia di contributi e prestazioni*)

Il Comitato provinciale decide in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale concernenti le prestazioni:

a) dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;

b) delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;

c) della gestione speciale di previdenza a favore dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione ancorchè parziale in sotterraneo;

d) dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

e) della mutualità pensioni a favore delle casalinghe;

f) del Fondo sociale.

Il Comitato decide altresì, in via definitiva, i ricorsi in materia di:

a) prestazioni economiche per malattia, ivi comprese quelle della assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, e per maternità;

b) prestazioni in materia di assegni familiari.

Il Comitato decide, inoltre, in via definitiva, i ricorsi in materia di contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ivi compresi quelli relativi alla sussistenza del rapporto di lavoro.

Il termine per ricorrere al Comitato provinciale è di 90 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato.

Trascorsi inutilmente 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

I ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni e le contribuzioni di cui ai precedenti commi, pendenti dinanzi ai Comitati regionali e agli organi centrali dell'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge sono decisi dagli organi medesimi secondo le procedure e le competenze in vigore alla data predetta.

La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non sospende il provvedimento emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Sui ricorsi concernenti le pensioni di invalidità il Comitato provinciale decide, sentito un collegio medico, istituito presso la sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, composto da tre medici esperti in materia: uno designato dall'Istituto, uno dal lavoratore interessato e uno dall'Unità locale sanitaria competente per territorio.

Il direttore della sede provinciale dell'Istituto può sospendere l'esecuzione della decisione del Comitato qualora sorgano dubbi di legittimità. In tal caso il provvedimento di sospensione deve essere adottato dal direttore entro 5 giorni ed essere sottoposto al Consiglio di amministrazione il quale deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla data della deliberazione del Comitato stesso. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

Sono abrogati l'articolo 36, primo comma, n. 1, l'articolo 44, l'articolo 45, ed i commi terzo e quarto dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639; l'articolo 55, n. 5, e l'articolo 58, primo comma, del testo unico sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, numero 797, ed ogni altra disposizione contraria al presente articolo.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale può delegare ai Comitati regionali poteri e attribuzioni di propria competenza in relazione a particolari esigenze funzionali.

In sede di esame dei ricorsi concernenti le gestioni dei lavoratori autonomi, il Comitato provinciale dell'Istituto è integrato, fermo restando il disposto di cui al n. 4 del primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, da quattro rappresentanti dei predetti lavoratori, compresi i mezzadri e i coloni.

Art. 10.

(*Controllo della Corte dei conti*)

I provvedimenti di cui al titolo II, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè i provvedimenti di pensionamento a carico delle Casse di previdenza gestite dal Ministero del tesoro, Direzione generale degli istituti di previdenza, acquistano efficacia immediata a fini della corresponsione delle prestazioni dovute.

La Corte dei conti procede al riscontro di legittimità in via successiva.

In tutti i casi in cui la Corte nega la registrazione con atto motivato, si procederà in conformità a quanto disposto dal capo II del titolo II del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni.

Il disposto di cui all'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è esteso alle pensioni liquidate dalle Casse di previdenza gestite dal Ministero del tesoro, Direzione generale degli istituti di previdenza.

Art. 11.

(*Incompatibilità e entrata in vigore*)

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con quanto stabilito dalla presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*